

**Sentenza:** 23 maggio 2007 n. 179

**Materia:** Contabilità pubblica

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 60 Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia

**Ricorrente:** Regione Friuli - Venezia Giulia

**Oggetto:** legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) art. 1, commi da 166 a 169

**Esito:** infondatezza del ricorso presentato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

**Estensore nota:** Beatrice Pieraccioli

Con ricorso n. 41 del 27 febbraio 2006, la Regione Friuli Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento all'art. 60 dello statuto speciale, questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale decide, per omogeneità della materia, le questioni sollevate sui commi da 166 a 169 dell'art. 1 della legge suddetta, ritenendo di dover riservare quelle ulteriormente presentate con lo stesso ricorso a separate pronunce.

Il comma 166 stabilisce che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

Il comma 167, a questi fini, prevede: "La Corte dei Conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione".

Il comma 168 prevede che allorché le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, una non sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi

del patto, adottino specifica pronuncia e vigilino sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive.

Infine, l'ultimo comma impugnato, il 169, sancisce che la Corte, per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168 possa avvalersi di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, fino a dieci, nonché, per le sezioni regionali di controllo e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali fino a 50 unità.

La regione ricorrente sostiene che la disciplina del controllo della Corte dei conti nel Friuli è dettata dal DPR 25 novembre 1975 n. 902, come modificato dal d.lgs 15 maggio 2003 n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale ecc.), il cui art. 33 disciplina, appunto, il controllo di gestione.

Il controllo sugli enti locali è invece affidato dall'art. 60 dello Statuto speciale ad un organo della regione.

Talchè, secondo la ricorrente, il sistema dei controlli sarebbe di per sé completo ed esaustivo, tanto più che il comma 610 dell' art. 1 della legge 266/2005 stabilisce: " le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti", pertanto i commi da 166 a 169 non si potrebbero applicare nel territorio della Regione.

Qualora le si ritenessero applicabili, dette disposizioni "sarebbero illegittime per violazione dell'art. 60 dello Statuto e della riserva di competenza regionale in esso contenuta".

La Regione sostiene infatti che si tratterebbe di un controllo diverso da quello di gestione e con carattere più repressivo-sanzionatorio che collaborativo.

Per quanto riguarda la facoltà della Corte dei conti di avvalersi del personale degli enti locali la regione ricorrente sostiene che tale disposizione interferisce nell'organizzazione degli enti locali senza il loro consenso.

In definitiva la regione deduce:

- l'illegittimità del "controllo nuovo sugli enti locali previsto al di fuori del sistema statutario";
- l'illegittimità del "potere normativo della Corte dei conti in materia di controllo sugli enti locali"
- l'illegittimità del "avvalimento del personale degli enti locali unilateralmente disposto".

La difesa erariale sostiene che i motivi dedotti dalla regione sono infondati poiché:

- a) il comma 166 rende automatica la trasmissione di relazioni già ottenibili su richiesta;
- b) il comma 167 riguarderebbe soltanto le modalità di redazione delle relazioni predette;
- c) il comma 168 prevede una specifica pronuncia della sezione regionale di controllo come tale riconducibile a materia di competenza esclusiva dello Stato;
- d) il comma 169 riguarda l'organizzazione della Corte, di indubbia competenza statale, mentre il comando di personale dovrà "seguire il normale procedimento stabilito dalla legge, e quindi essere assentito dall'amministrazione di appartenenza".

La Corte respinge le censure della regione Friuli - Venezia Giulia.

La Corte premette che il nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti con le disposizioni impugnate è finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica e pertanto tende ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti locali, il rispetto del patto di stabilità ed il vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost..

La Corte afferma altresì (come già affermato nelle sentenze 29/1995 e 267/2006) che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale.

La sussistenza di detto fondamento è confortata dall'articolo 100 della Costituzione, che assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio. La Corte Costituzionale sostiene che, se al momento dell'emanazione della Costituzione, non poteva farsi riferimento che al solo bilancio dello Stato, oggi, per indicare la finanza pubblica si deve fare riferimento anche al bilancio di tutti gli altri enti pubblici.

La previsione, da parte di una legge dello Stato, del controllo in esame, rientra dunque nella competenza statale a dettare principi nella materia concorrente della "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica" (art. 117, terzo comma, Cost.).